

BGer 1P.686/2006 vom 24. Oktober 2006

Bundesgericht, 2006-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1P.686_2006

FR: TF 1P.686/2006 du 24 octobre 2006

IT: TF 1P.686/2006 del 24 ottobre 2006

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

E. 1.2

Contro il giudizio impugnato, emanato da un'autorità di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente sul diritto di procedura penale cantonale (art. 299 CPP /TI), è di principio aperta la via del ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per la violazione dei diritti costituzionali dei cittadini (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG).

E. 1.3

Nell'ambito di questo rimedio il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate in modo chiaro e preciso: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG ; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c).

E. 1.4

Il ricorrente non fa valere la violazione di suoi diritti costituzionali né spiega le ragioni per cui la CCRP, negando in concreto l'esistenza di un motivo di revisione ai sensi dell' art. 299 CPP /TI, sarebbe incorsa in un'applicazione arbitraria della normativa cantonale. In questa sede egli solleva generici rimproveri nei confronti del Procuratore pubblico, sostenendo che avrebbe commesso errori nella conduzione dell'inchiesta, emanando poi il decreto d'accusa senza disporre di prove a suo carico. Si tratta tuttavia di argomentazioni, peraltro vaghe, che riguardano il procedimento penale concluso e che esulano quindi dall'oggetto litigioso in questa sede. La presente causa è infatti circoscritta al quesito della negata revisione, unico tema del giudizio impugnato, per cui spettava al ricorrente addurre, conformemente all' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , perché la CCRP avrebbe violato i suoi diritti costituzionali ritenendo ch'egli non avesse allegato né reso verosimile l'esistenza di fatti o mezzi di prova suscettibili di giustificare la revisione del processo. In tali circostanze, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.

E. 2

La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.

E. 3

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 ottobre 2006

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.